



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – LOTTO FRUTTA E
VERDURA PERIODO Settembre 2019 - Giugno 2020 -

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di generi alimentari vari necessari per la preparazione dei pasti e il funzionamento della mensa scolastica del Capoluogo del Comune di Montefalco sita in Via Ugo Foscolo al piano terra della scuola materna “Quadrumanì” in cui si provvede alla preparazione dei pasti per gli alunni dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Le derrate alimentari e le quantità globali stimate sono indicate nell’allegato “B” (lotto frutta e verdura fresca). La frutta e verdura indicata nell’allegato “E” deve intendersi come frutta e verdura di stagione.

Nell’allegato elenco dei generi alimentari le quantità stimate, riferite al consumo prevedibile dei prodotti per il periodo contrattuale, devono ritenersi solo indicative e non sono impegnative per l’Ente appaltante, né in eccesso né in difetto, in quanto soggette a variazioni in aumento o in diminuzione in base alle esigenze effettive del servizio di refezione scolastica e possono variare in base alle domande dell’utenza e alla presenza e consumazione del pasto da parte dei fruitori. I pasti sono destinati per:

- n° 5 giorni la settimana per gli utenti dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia statali “Quadrumanì” e della scuola primaria “Buoizzi” (dal lunedì al venerdì) relativamente all’anno scolastico 2019/2020. E’ facoltà dell’Ente ridurre o aumentare i quantitativi stimati in riferimento all’introduzione o soppressione di servizi e comunque in relazione alle effettive necessità determinate dal numero di utenti che usufruiscono del servizio di mensa.

Le consegne dovranno quindi essere eseguite, alle stesse condizioni, anche per quantitativi maggiori o minori in relazione a variabili quali le presenze dell’utenza, il periodo di chiusura delle cucine, la variazione di menù, l’introduzione di diete o di altri futuri elementi ora non conosciuti e imprevedibili.

L’Amministrazione Comunale si riserva di apportare variazioni al menù o di adottare anche un menù diverso e/o di adottare particolari regimi dietetici comprovati da ricetta medica, sottoscritta da un medico della Usl competente per territorio e/o rispondente ad esigenze religiose, in tali casi la ditta sarà tenuta alla fornitura degli alimenti, anche se non compresi negli elenchi delle derrate allegati al presente capitolato.

ART. 2 QUALITA’

La somministrazione delle derrate alimentari dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, in osservanza del presente capitolato speciale, delle tabelle merceologiche riportanti le note agli alimenti e le caratteristiche merceologiche delle derrate, delle tabelle dietetiche e delle razioni alimentari di cui rispettivamente agli allegati “D”, “C” e “B” al presente capitolato da ritenersi vincolanti ai fini della fornitura.

Tutti i generi alimentari devono essere di prima qualità ed igienicamente ineccepibili e forniti nella più scrupolosa osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, di confezionamento e di etichettatura in materia.

Il Legale Rappresentante

(Timbro e Firma)

Piazza del Comune - 06036 Montefalco
(PG) Tel. 0742.070127 - Fax. 0742. 070167
C.F. e P. IVA 00450630546
e-mail: XXXXXXXX@comunemontefalco.it
www.comune.montefalco.pg.it





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Le confezioni della merce fornita dovranno essere integre e ben conservate e non dovranno presentare ammaccature o rotture. Gli imballaggi devono essere conformi a quanto prescrive il DPR 23/08/82 n° 777, sue modifiche ed integrazioni e dai DM di applicazione.

L'imballaggio (primario, secondario e pallet) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV «Rifiuti» del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Gli imballaggi e gli involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione e il peso netto, la data di scadenza e di confezionamento con caratteri indelebili e ben leggibili. E' vietata la consegna dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le Indicazioni previste.

La fornitura dei prodotti oggetto del presente capitolato dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa Disciplina in materia di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.).

Il Comune si riserva la facoltà di sottoporre all'analisi tecnica o di laboratorio presso Istituti legalmente riconosciuti i campioni prelevati dalla merce consegnata.

Il fornitore si obbliga ad accettare le relazioni di analisi e nell'eventualità che il prodotto non risponda alle norme vigenti ed a quelle del presente capitolato a pagare le relative spese di analisi, fatto salvo il risarcimento ogni altro onere e danno che ne possa essere derivato al Comune. Inoltre, ove la merce non risultasse conforme alle prescrizioni contrattuali od alle disposizioni di legge, il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita assegnata a cui il campione si riferisce.

La ditta fornitrice dovrà produrre idonea certificazione che dimostri l'avvenuta attivazione presso il proprio esercizio delle procedure per operare conformemente alla normativa vigente sull'igiene e sulla sicurezza degli alimenti, ai sensi del D.Lgs. 155/97.

Il fornitore, ai sensi dell' art. 18 del Regolamento CE 178 del 28 Gennaio 2002, deve altresì produrre documenti che diano evidenza di tutti i passaggi costituenti la filiera produttiva dei prodotti alimentari, al fine di garantire la tracciabilità dell'intera filiera dalla produzione delle materie prime alla distribuzione finale.

Il Comune potrà richiedere, qualora si reputi necessario, qualsiasi documentazione e/o certificazione sanitaria sui prodotti forniti, previste dalla normativa vigente, e/o documentazione, anche non obbligatoria, in occasione di particolari emergenze sanitarie e/o situazioni critiche sul territorio nazionale e/o estero. Il mancato adempimento a tali richieste è motivo di revoca dell'affidamento.

ART. 3 DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto di fornitura è riferito all'anno scolastico 2019/2020 per il periodo di funzionamento della mensa scolastica del capoluogo del Comune di Montefalco secondo il calendario e le indicazioni fornite dalla Direzione Didattica dell'Istituto comprensivo "Melanzio-Parini" per le scuole cui il servizio è riferito e precisamente dall'ultima settimana di settembre 2019 fino alla fine di giugno 2020 alunni dell'asilo nido, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

E' esclusa la facoltà dell'Affidatario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal Codice Civile (Artt. 1453,1463,1467).

ART. 4 IMPORTO DELL'APPALTO E PAGAMENTO

L'ammontare complessivo della fornitura è dato dalla somma dei prezzi dei prodotti indicati nell'offerta economica moltiplicati per le quantità di prodotto indicate negli allegati di cui all'art. 1 (elenchi delle derrate alimentari) oltre Iva ai sensi di legge per il periodo di durata di cui all'art. 3.

Il Legale Rappresentante

(Timbro e Firma)





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

L'importo della fornitura determinato sulla base dei prezzi dei prodotti indicati nell'offerta economica è da considerarsi comprensivo di tutte le spese di carico, trasporto, sosta, imballaggio, consegna, scarico nonché di ogni altra spesa conseguente e/o accessoria alla fornitura di alimentari in argomento –ad esclusione dell'I.V.A. - per effettuare la fornitura della merce da consegnare presso le dispense della cucina sita presso la scuola materna "Quadrumanì".

Il pagamento delle quantità effettivamente fornite al prezzo di fornitura offerto sarà effettuato in favore della ditta fornitrice, sulla base di fatture periodiche mensili in formato elettronico entro 60 giorni dalla data di registrazione delle fatture al Protocollo dell'Ente e previa verifica della regolarità contributiva DURC.

ART. 5 MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE

L'ordinazione della merce verrà effettuata da parte dei cuochi responsabili della cucina in base alle esigenze giornaliere e settimanali per alimenti confezionati e a lunga conservazione e la consegna sarà eseguita dal fornitore nella varietà e quantità di generi alimentari richiesti secondo le esigenze manifestate dai cuochi. L'ordinazione sarà effettuata dai cuochi entro il venerdì per la settimana successiva di tutti i prodotti la cui consegna è giornaliera o settimanale o comunque entro due giorni prima della consegna

I prodotti dovranno essere forniti giornalmente per quelli freschi e deperibili e non confezionati settimanalmente solo per quelli non deperibili, confezionati e a lunga conservazione secondo l'ordinazione che sarà effettuata dai cuochi. Tutte le consegne dovranno essere effettuate presso il centro di cottura di Via Ugo Foscolo tra le 7:45 e le 8:45.

I prodotti dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa e rischio, a cura della ditta affidataria direttamente presso la dispensa della cucina del Comune di Montefalco sita in Via Ugo Foscolo presso la scuola materna "Quadrumanì". Le operazioni di trasporto devono essere effettuate in conformità alle normative tutte vigenti in materia.

Il Fornitore deve approntare e conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e la consegna in conformità alle norme igienico - sanitarie vigenti per il settore alimentare, con particolare riguardo al D.lgs 155/97 e successive integrazioni e modificazioni nonché eventuali normative emanate in corso di svolgimento del contratto.

Al momento della consegna le merci dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto, in doppio esemplare, riportanti i riferimenti ai lotti consegnati, la data di scadenza dei prodotti, nonché tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei prodotti fino alla consegna.

La fornitura dei generi alimentari dovrà avvenire in osservanza delle direttive comunitarie e nazionali vigenti in materia e, in particolare:

- deve essere assolutamente evitata promiscuità di carico con altre sostanze, nel caso in cui non sia garantita la protezione da possibili inquinamenti;
- per gli alimenti surgelati la ditta dovrà garantire nel modo più totale ed assoluto il rispetto della catena del freddo;

-tutte le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti devono rispondere ai requisiti di legge in materia ed essere in linea con le norme di buona fabbricazione.

Durante il trasporto dovranno essere rispettate tutte le norme di legge vigenti ed in particolare le Direttive UE in materia di trasporto delle derrate alimentari, con particolare attenzione alle temperature come previsto dalla normativa in materia di igiene e sanità degli alimenti. In particolare le merci

Il Legale Rappresentante

(Timbro e Firma)





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

dovranno essere trasportate confezionate o imballate alle temperature previste. Il trasporto dovrà essere effettuato con idonei automezzi conformi ai regolamenti igienico-sanitari vigenti e con contenitori adeguati, che si attengano alle norme di legge con particolare riguardo alla tecnica di separazione tra i prodotti surgelati/congelati e quelli freschi o refrigerati. Le temperature di consegna dei prodotti refrigerati, congelati e surgelati devono essere quelle previste dalla normativa in materia di cui al D.P.R. 327/80 e ss. mm. e ii.

Gli automezzi adibiti al trasporto non dovranno avere uso promiscuo con generi non alimentari. Tutti i prodotti alimentari devono essere consegnati in confezioni che ne permettano un facile e immediato controllo e con imballaggi ed etichettature conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia.

La fornitura dei generi alimentari dovrà essere garantita anche in caso di sciopero del personale dell'impresa appaltatrice. Al verificarsi di questa evenienza potranno essere concordate con il committente e con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, in via straordinaria, particolari situazioni gestionali ed organizzative.

Il fornitore deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci – veicoli almeno euro 4 o elettrici o ibridi.

ART. 6 VERIFICA DEI PRODOTTI

La consegna deve essere effettuata al personale di cucina, che effettuerà il controllo della conformità dei prodotti in qualità e quantità.

In caso di difformità, il personale della cucina per difetti rilevabili all'atto della consegna comunicherà immediatamente i vizi al fornitore e non accetterà la merce; negli altri casi personale comunale comunicherà via fax la non conformità rilevata al fornitore che dovrà provvedere all'immediato ritiro della merce e alla sostituzione con merce conforme.

L'accettazione della merce e la sottoscrizione del documento di trasporto non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine alla merce fornita per vizi e difformità non rilevabili all'atto della consegna.

E' facoltà degli operatori di cucina rifiutare all'atto della consegna i prodotti che non siano di completa soddisfazione rispetto a qualità, quantità, confezione e conservazione e comunque non conformi alle caratteristiche della fornitura.

Qualora la merce consegnata anche se accettata, non rispondesse ai requisiti prescritti ed alle norme di legge vigenti e ai requisiti indicati nelle tabelle merceologiche e ai prodotti richiesti, il Comune ne darà comunicazione al Fornitore che dovrà provvedere all'immediata sostituzione. Nel caso in cui il fornitore non provvedesse in tal senso, sarà facoltà dell'Ente approvvigionarsi altrove, addebitando alla ditta appaltatrice il maggior onere sostenuto. E' fatto in ogni caso salvo per il Comune il diritto di procedere alla revisione dell'appalto di fornitura.

A maggior garanzia della qualità dei prodotti, nel caso che la ditta aggiudicataria svolga solo funzioni di distribuzione, dovranno essere documentati tutti i passaggi che la merce subisce tra produzione e consegna – completa tracciabilità dei prodotti forniti.

In caso di mancata, ritardata consegna totale o parziale della merce il Comune Montefalco si riserva la facoltà:

- di respingere la merce la quale deve essere ritirata e sostituita nell'arco delle 24 ore dalla segnalazione, a spese e a rischio della Ditta aggiudicataria;
- di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente con addebito alla Ditta affidataria del maggior costo.

Il Legale Rappresentante

(Timbro e Firma)





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della ditta o da questa rimborsati, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 7 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà fornire i generi alimentari indicati nella propria offerta e rispondenti alle caratteristiche evidenziate nel presente capitolato e relativi allegati.

Il Fornitore dovrà operare ed applicare le direttive in ordine ai controlli di sicurezza alimentare e l'applicazione dei regolamenti comunitari secondo quanto disposto dal D.lgs. n° 193/2007 e ss.mm.ii.

Il Fornitore dovrà possedere tutte le autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Il fornitore è tenuto a mantenere identica e inalterata la qualità della merce per tutta la durata della fornitura o eventualmente a migliorarla a parità di prezzo previa comunicazione scritta.

Il fornitore dovrà comunicare al Servizio Refezione scolastica il nome ed i contatti (telefono fisso, telefono cellulare, fax, mail) di un referente a tempo pieno individuato quale responsabile delle comunicazioni con l'Amministrazione e delle forniture. Dovrà inoltre rispondere puntualmente ad eventuali richieste di modifiche organizzative e/o tecniche (specie l'inserimento di nuovi prodotti e la modifica di quelli non ritenuti qualitativamente soddisfacenti).

Il Fornitore si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza della fornitura di prodotti che presentano vizi o difetti o di manchevolezze e trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Il Fornitore si dichiara edotto di tutte le norme di legge e regolamenti sanitari regolanti le forniture pubbliche di generi alimentari e di pubblici servizi, e si impegna alla loro scrupolosa osservanza, in modo che nessun danno debba derivare al Comune.

A tal fine il fornitore si impegna a presentare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile che tenga indenne e manlevata l'Amministrazione comunale, da danni a persone e cose nell'espletamento delle prestazioni del presente appalto come meglio precisato all'art. 14. Tale polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata del presente appalto. Il Comune è considerato terzo.

ART. 8 CONTROLLI SANITARI

La stazione appaltante, gli operatori del Servizio Sanitario Locale o altri organi pubblici preposti sul territorio, per quanto di propria competenza, potranno effettuare in ogni tempo e per tutta la durata dell'appalto prelievi ed ispezioni ai fini della conformità dei prodotti, dei mezzi, dei magazzini, dei depositi e delle attrezzature utilizzate dalla ditta o suoi fornitori alle prescrizioni del presente capitolato, alle norme di legge in materia di limiti microbiologici, ai requisiti chimico-fisici e ambientali.

Per la funzionalità del controllo la ditta è obbligata a fornire al personale degli uffici incaricati alla vigilanza tutta la collaborazione necessaria.

L'Amministrazione comunale, direttamente o a mezzo di suoi incaricati, può controllare i locali e gli impianti delle aziende produttrici, i mezzi ed i sistemi di trasporto utilizzati per le consegne. La ditta

Il Legale Rappresentante

(Timbro e Firma)





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

libera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle derrate fornite e alla loro conformità alla vigente normativa.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO VERSO I PROPRI DIPENDENTI

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto e dai relativi allegati le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/08. Il fornitore è tenuto ad applicare nei confronti del personale occupato nella fornitura le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) risultanti dal contratto collettivo di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti alla data del contratto e applicabili alla categoria e nella località di svolgimento della fornitura nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da nuovo contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

Ai fini del controllo di quanto sopra la Stazione appaltante prima di ogni tranche di pagamento chiederà copia del DURC (Documento Unico di regolarità contributiva INPS-INAIL).

L'accertamento del mancato rispetto della presente disposizione e in particolare degli obblighi contributivi, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 10 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA E PREVENZIONE

È fatto obbligo al Fornitore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

La Ditta dovrà rispettare le disposizioni normative previste dal Regolamento CE 852/2004 e successive modificazioni ed integrazioni (Manuale HACCP).

ART. 11 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato all'impresa appaltatrice dare incarico ad altri di eseguire tutta o parte della gestione della fornitura, oggetto del presente capitolato d'appalto.

ART. 12 CONTESTAZIONI INADEMPIENZE E PENALITA'

Sono considerate gravi inadempienze con la conseguente applicazione, per ciascuna, della relativa penalità:

- 1) nel caso in cui la ditta non provveda a ritirare la merce respinta dal personale incaricato del ritiro – penalità di Euro 250/00;
- 2) utilizzo di mezzi di trasporto privi di autorizzazione sanitaria o di contenitori non idonei al trasporto di alimenti ai sensi di legge. Penalità: Euro 500/00.

La ditta dovrà inoltre risarcire all'Ente le eventuali sanzioni comminate allo stesso da parte delle Autorità pubbliche competenti a seguito di comportamento inadempiente della ditta esecutrice;

- 3) quando risultino positive le analisi microbiologiche o chimico-fisiche o ambientali in termini quantitativi ritenuti oltre i limiti accettabili dalla competente autorità sanitaria e non siano state date indicazioni circa i correttivi posti in essere o questi non siano, a giudizio della competente autorità sanitaria, sufficienti a garantire il rientro nei parametri di legge. Penalità: Euro 500/00;

Il Legale Rappresentante

(Timbro e Firma)





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

la ditta dovrà inoltre risarcire l'Amministrazione comunale per le eventuali sanzioni comminate alla stessa da parte delle Autorità pubbliche competenti a seguito del comportamento inadempiente della ditta esecutrice;

4) il mancato rispetto degli orari di consegna Penalità: Euro 100/00;

5) i prodotti consegnati non siano conformi ai dispositivi della L.R. Marche n° 9 del 2.02.2000 "Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche negli ospedali e nei luoghi di cura", e ss.mm.ii.: la merce verrà rifiutata e sarà applicata una penale di Euro 500/00.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza, in conseguenza della quale la ditta avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Se entro tale termine la ditta non fornisca giustificazioni o spiegazioni ovvero le medesime non siano ritenute valide, si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento. L'Amministrazione potrà inoltre procedere all'acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti alle categorie merceologiche indicati nell'allegato "B", addebitando l'eventuale differenza di costo per l'approvvigionamento alla parte, previa mera esibizione di fattura o altro documento giustificativo.

Dopo che il Comune avrà provveduto all'applicazione di almeno tre penali per mancato rispetto degli orari e dei giorni di consegna della merce, e di una inosservanza riguardante la qualità dei prodotti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo due gravi casi di inadempienze, anche non consecutive, da parte della ditta aggiudicataria, riguardanti i tempi e termini di consegna dei generi alimentari, l'Amministrazione comunale può unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, mediante lettera raccomandata A.R. e con la possibilità di affidare la fornitura/servizio a terzi in danno dell'Appaltatore e salva l'applicazione delle penali previste.

Le parti inoltre convengono che, oltre a quanto previsto all'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle prestazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), il verificarsi anche di una delle seguenti fattispecie:

- Perdita dei requisiti di ordine generale per la sottoscrizione di contratti pubblici richiesti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici di forniture;
- Abbandono, anche solo parziale, dell'appalto;
- Caso in cui l'Appaltatore non fosse in grado di consegnare tutti i prodotti occorrenti o consegnare quantità non sufficienti alla preparazione dei pasti;
- Casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia dell'Appaltatore;
- Gravi inosservanze di norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- Interruzione non autorizzata, anche parziale, della fornitura;
- Sub-appalto o cessione parziale o totale del contratto;
- Mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Amministrazioni;
- Inottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro;

Il Legale Rappresentante

(Timbro e Firma)





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

In caso di risoluzione per inadempimento, alla Ditta sarà accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della stessa Ditta dei suoi impegni contrattuali. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'impresa inadempiente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

All'impresa inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta esclusa la facoltà della ditta di risolvere il contratto prima della sua scadenza se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

E' facoltà dell'Amministrazione appaltante di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile

ART. 14 RESPONSABILITA' IMPRESA APPALTATRICE – ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria è responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, soci, o per inosservanza di leggi e/o regolamenti igienico-sanitari, venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose sia del Comune sia di terzi, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Ai fini di cui sopra, la ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere, prima della sottoscrizione del relativo contratto e a favore del Comune, specifica polizza assicurativa RCT/RCO valida per tutto il tempo di durata dell'affidamento, a copertura di tutti i rischi connessi e conseguenti alle attività descritte nel presente capitolato e costituenti obbligazioni di appalto, a copertura anche di rischi di tossinfezione alimentare o avvelenamento, comprese anche operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La polizza RCO dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico" e l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina Inail. Inoltre il fornitore dovrà produrre all'ente copia della polizza per Responsabilità Civile Prodotti, a copertura dei rischi di danni a terzi cagionati da prodotto difettoso ex D.P.R. 24/5/1988 n. 224 in attuazione della Direttiva CEE 85/374; nel caso in cui la Ditta fornitrice sia solo una distributrice dei prodotti, dovrà presentare la predetta polizza contratta dalla/e Ditta/e presso la/e quale/i si approvvigiona.

La copertura RCT/RCO dovrà avere massimale di garanzia non inferiore ad **Euro 3.000.000/00** "unico" per sinistro e per danno assicurativo senza alcun sottolimito di risarcimento.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative, avendo esso solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 15 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Generale, nel Capitolato Speciale e relativi allegati, le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle vigenti leggi inerenti il settore della distribuzione di prodotti alimentari.

ART. 16 OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione

Il Legale Rappresentante

(Timbro e Firma)





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”

Il mancato utilizzo per parte del gestore del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei termini e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Legale Rappresentante

(Timbro e Firma)

Piazza del Comune - 06036 Montefalco
(PG) Tel. 0742.070127 - Fax. 0742. 070167
C.F. e P. IVA 00450630546
e-mail: XXXXXXXX@comunemontefalco.it
www.comune.montefalco.pg.it

